

## VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E ACCORDO SINDACALE

ai sensi della Legge n. 178 del 30/12/2020

per l'accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga

Il giorno 12 marzo 2021 in via telematica vista l'attuale situazione di emergenza epidemiologica e quindi a norma dell'art. 1 della Legge n. 178/2020 e dell'art. 19 del D.L. 18/2020 convertito in legge 27/2020 e s.m.i., si è tenuto l'incontro

TRA

- Melite Italia s.r.l. rappresentata dal legale rappresentante Ganado Andrew e assistita da Tina Bromo dello studio di Consulenza del Lavoro Dr. De Giorgi Ercole

e

- Filcams CGIL Nazionale rappresentata da V. Caccerini
- Fisascat CISL Nazionale rappresentata da S. Carofratello
- UILTuCS Nazionale rappresentata da G. Strazzullo

PREMESSO CHE

- a) Melite Italia S.r.l. applica integralmente il CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi ivi compresa la parte che regola la bilateralità ove esistente;
- b) Melite Italia S.r.l. non dispone di altri strumenti ammortizzatore sociale ordinari che possano essere utilizzati per la gestione dell'emergenza occupazionale venuta in essere a seguito delle misure messe in essere per contrastare la diffusione del COVID-19;
- c) In data 04 marzo 2021, la Società aveva inviato la comunicazione di proroga della procedura per il ricorso alle provvidenze di cui alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga inoltrando alle OO.SS. territorialmente competenti la richiesta finalizzata all'esperimento del processo verbale di esame congiunto in favore dei lavoratori occupati presso l'Azienda;
- d) In data marzo 2021 le OO.SS. Hanno risposto chiedendo di allegare la bozza di verbale in vista dell'incontro;
- e) il ricorso all'ammortizzatore sociale si è reso indispensabile e non più procrastinabile a fronte della situazione di emergenza epidemiologica verificatasi nel nostro paese a causa della repentina diffusione del virus COVID-19 che ha ancora oggi impedito l'integrale ripresa delle attività commerciali e turistiche in Italia stante le restrizioni in tema di distanziamento sociale ancora in vigore .
- f) infatti allo stato Melite Italia non è in grado di riprendere la piena operatività di tutti i lavoratori attualmente assunti;
- g) la Società, pertanto, si trova nell'indifferibile necessità di dover gestire le proprie risorse umane che ad oggi non possono oggettivamente ed utilmente essere impiegate in alcuna attività, per le ragioni sopra esposte.



le parti come sopra qualificate hanno raggiunto la presente intesa allo scopo di gestire la crisi occupazionale derivante dall'emergenza epidemiologica.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:


Le premesse sono parti integranti del presente accordo, nel caso intervenissero modifiche delle stesse, le Parti si incontreranno tempestivamente-

1. le Parti, a fronte della interruzione transitoria dell'attività lavorativa, come meglio individuata in premessa, non imputabile alla Società né ai Lavoratori, ritengono necessario ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga e dei correlati benefici disposti dall'art. 1 della Legge 178/2020;
2. la Società presenterà nei termini di legge domanda di proroga del trattamento presso Istituto nazionale della previdenza sociale, con le modalità di cui all'art. 68 del D.L. 34/2020 in misura pari al trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 3 D.Lgs. 148/2015. Detta istanza sarà presentata in favore dei Lavoratori per il periodo decorrente dal 01 marzo 2021 al 27 marzo 2021 per la durata di n° 4 settimane;
3. La causale per la quale si richiede il trattamento di integrazione salariale è la seguente: proroga situazione aziendale dovuta a eventi transitori non imputabili alla Società e/o ai dipendenti (COVID-19);
4. L'azienda provvederà ad anticipare il trattamento salariale di CIGD alle normali scadenze di paga.
5. detta istanza interesserà un numero massimo di 57 lavoratori che svolgono il servizio sia presso punti vendita che presso gli uffici e determinerà la sospensione delle attività lavorative nell'arco di tempo di cui al punto 2 con un numero massimo di ore pari a 7.660 ripartiti sul territorio nazionale come di seguito meglio precisato:
  - Regione Lombardia: n.34 lavoratori (di cui n. 34 impiegati), per complessive n. 4.460 ore;
  - Regione Veneto: n.6 lavoratori (di cui n.6 impiegati), per complessive n. 1.000 ore;
  - Regione Piemonte: n.2 lavoratori (di cui n. 2 impiegati) per complessive n. 280 ore
  - Regione Lazio: n.5 lavoratori (di cui n. 5 impiegati) per complessive n. 568 ore;
  - Regione Toscana: n. 6 lavoratori (di cui n.6 impiegati) per complessive n. 800 ore:
  - Regione Trentino – Alto Adige: n. 4 lavoratori (di cui impiegati 4 ) per complessive n. 552 ore
6. le Parti concordano che, qualora futuri provvedimenti normativi andranno a ridefinire alcuni istituti disciplinati dal presente accordo, si incontreranno per riconsiderare quei trattamenti previsti dalla presente intesa;



7. Durante la vigenza del presente accordo, l'Azienda non effettuerà licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e a non procederà con alcun licenziamento collettivo ex legge 223/1991 ai sensi dell'art. 46 del D.L. 18 del 17.3.2020, proroga ex art.14 D.L. 104 del 14.08.2020 e proroga dell'art 1 della Legge 178/2020.
8. L'azienda si impegna, su richiesta delle ooss firmatarie il presente accordo a inviare attraverso gli indirizzi email forniti dai lavoratori, a tutti i lavoratori copia integrale e firmata del presente accordo, programmare e comunicare le sospensioni dei lavoratori comunicandolo con largo anticipo agli interessati, tenendo presente un principio di equità di rotazione tra qualifiche equivalenti.
9. Nel periodo di durata ,su richiesta di una delle parti si terranno incontri territoriali al fine di verificare le modalità di applicazione del presente accordo


Letto confermato sottoscritto.



La Società

Filcams CGIL

*Luigi Carraro*



Fiscat CISL Nazionale

UilTucs

